



31 LUG 1918

Telex No. _____

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Aspetti giuridico - operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile per basso tenore di TIIC e relazioni con la normativa sugli stupefacenti.

PARLASSO
 PESARO PERUGINO
 31/07/18
 ARRIVO

MESSAGGISTICA CERTIFICATA

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "VATICANO" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "SENATO DELLA REPUBBLICA" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "CAMERA DEI DEPUTATI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO CHIGI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "VIMINALE" SEDE
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL LO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.F.C.A. LORO SEDI
- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI
- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO NETTUNO
- e, per conoscenza*
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA
Servizio Affari di Prefettura
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

*Il Sig. Prefetto
comunicato
generale
2004*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per i profili di competenza, e per quanto di interesse, si trasmette la nota Prot. 2018/43586 777/A/1-3/2010-7586/123/semt datata 20 luglio 2018, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, contenente l'elaborato sul fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC, alla luce delle iniziative investigative già attivate sul territorio nazionale e dei recenti sviluppi che hanno interessato lo specifico settore.

p.H. DIRETTORE CENTRALE



20/07/2018
17:39:43



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA

777/A/1-3/2010/7586/A 23

Roma

OGGETTO: Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa sugli stupefacenti.

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
II REPARTO - SM - Ufficio Operazioni

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO

ROMA

e, per conoscenza:


ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

Per l'orientamento dell'attività operativa dei dipendenti Uffici e Reparti, si trasmette l'unito elaborato contenente le osservazioni di questa Direzione Centrale sul fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC, alla luce delle iniziative investigative già attivate sul territorio nazionale e dei recenti sviluppi che hanno interessato lo specifico settore.

IL DIRETTORE CENTRALE

Cecchiari

MINISTERO DELL'INTERNO 

Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato

Prot. 0022376 del 20/07/2018 Entrata Cod. Amm. m. r.

Data: 23/07/2018 08:46:29



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA

SCHEDA TECNICA

OGGETTO: Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa sugli stupefacenti.

Con riferimento al fenomeno della commercializzazione delle miscele vegetali composte da infiorescenze di *canapa sativa L.* essiccata, a basso tenore di THC, provenienti da colture ottenute da sementi di varietà utilizzate per la produzione di canapa industriale, Direzione Centrale formula le seguenti osservazioni:

1. Attività operativa e sequestri operati dalle Forze di Polizia sul territorio nazionale da novembre 2017 a giugno 2018:

Negli ultimi mesi, Uffici e Reparti territoriali delle Forze di Polizia hanno avviato significative iniziative investigative nei confronti di questo fenomeno commerciale. In particolare:

- (1) il 14 novembre 2017, il Gruppo della Guardia di Finanza di Fiumicino, presso lo scalo di Ciampino, sequestrava, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., kg 10 di infiorescenze, denunciando a p.l. i rappresentanti legali della ditta destinataria per violazione dell'art. 73 del Testo Unico n. 309/90;
- (2) il 23 gennaio 2018, il Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, presso il valico autostradale di Como-Brogeda, sequestrava, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., oltre kg 60 di infiorescenze ed altri prodotti (olio al CBD e infusi per tisane), denunciando a p.l. i vettori per violazione degli artt. 17 e 73 del Testo Unico n. 309/90. A seguito delle analisi tossicologiche, che rivelavano una concentrazione di THC inferiore allo 0,2%, l'Autorità Giudiziaria archiviava il procedimento;
- (3) l'8 febbraio 2018, ancora il Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, presso il valico autostradale di Como-Brogeda, sequestrava, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., kg 18,2 di infiorescenze, denunciando a p.l. un responsabile per violazione degli artt. 17 e 73 del Testo Unico n. 309/90. Nello specifico, si attende di conoscere le determinazioni dell'A.G., tenuto conto che le analisi peritali hanno evidenziato nei campioni sottoposti ad esame una concentrazione media di principio attivo dello 0,58%, tale da qualificare il materiale sequestrato "sotto un profilo strettamente tecnico normativo non commercializzabile ricadendo anche se solo formalmente nella definizione del D.P.R. 309/90"¹;

¹ Come riportato nella consulenza tossicologica svolta in data 4 aprile 2018.

- (4) il 20 marzo 2018, la Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi, in esecuzione di due decreti di perquisizione emessi dalla locale A.G. nei confronti di un dettagliante e di una ditta importatrice/distributrice, sequestrava, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., rispettivamente oltre kg 4 di infiorescenze (suddivise in bustine) e kg 182,6 di infiorescenze in parte già confezionate e in parte sfuse, denunciando a p.l. i titolari per la violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del Testo Unico n. 309/90.

L'attività di p.g. veniva avviata da un controllo effettuato nei confronti di alcuni ragazzi colti nell'atto di fumare "spinelli" preparati con le infiorescenze di canapa acquistate presso la citata rivendita, apparentemente per le finalità indicate dalla Legge, ma "in realtà resa disponibile alla clientela in bustine con dosi per uso personale come varietà di cannabis ricompresa tra quelle vietate dal Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti per la presenza di principi attivi ad effetto psicotropo", come segnalato dal Reparto operante.

L'uso improprio dei prodotti, di fatto venduto e utilizzato per il "fumo" e non per le finalità consentite dalla richiamata Legge, e la presenza negli stessi di concentrazioni di THC superiori al limite massimo indicato nella citata Legge n. 242/2016, induceva l'A.G. procedente ad emettere provvedimenti di perquisizione e sequestro di documentazione nei confronti di altri produttori e distributori localizzati su tutto il territorio nazionale, nel corso dell'esecuzione dei quali venivano sottoposti a sequestro, d'iniziativa dei Reparti territoriali operanti, ulteriori kg 215,9 di infiorescenze, kg 5,9 di resina di cannabis (hashish) e 8 lt circa di olio di CBD in numerose altre città italiane.

Tutti i provvedimenti di sequestro, a conferma della validità del postulato giuridico-investigativo, sono stati convalidati dalle A.G. competenti per territorio. Almeno in un caso, allo stato, il decreto di convalida di sequestro emesso dall'A.G. procedente ha superato positivamente la verifica dell'Ufficio per il riesame dei provvedimenti cautelari reali del Tribunale di riferimento, che ha confermato l'atto e respinto la richiesta di riesame proposta da uno degli indagati?

In particolare, nel corso di uno dei citati interventi, all'interno dell'azienda controllata è stato anche individuato un vero e proprio laboratorio per l'estrazione del THC dalle infiorescenze da destinare al mercato di consumo;

- (5) il 30 marzo 2018, la Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo, presso il valico turistico di San Pietro di Clivio, sequestrava, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., kg 50,4 di infiorescenze e circa 5 lt di olio di canapa, denunciando a p.l. due vettori per violazione degli artt. 17 e 73 del Testo Unico n. 309/90. In data 10 maggio 2018 l'A.G. disponeva il dissequestro e la restituzione dei materiali sequestrati poiché, secondo le quanto emerso dalla consulenza tossicologica, i valori percentuali di THC risultavano "inferiori al limite stabilito dalla Legge n. 242/2016". Nonostante ciò l'accertamento analitico consentiva di riscontrare negli estratti oleosi di cannabis una percentuale di THC pari allo 0,54%.

Nel provvedimento emesso in data 19 aprile 2018 dal Tribunale di Teramo-Ufficio per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con il quale viene rigettata la richiesta di riesame proposta da uno degli indagati e si conferma il decreto impugnato, si legge: "Quanto alla portata autorizzatoria della Legge n. 242/2016 invocata dalla ricorrente, va rammentato che l'art. 1, co. 2 della stessa «si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 1° della Direttiva 2002/53/CE, del 13 giugno 2002 le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti». L'ambito di liceità della circolazione della canapa coltivata nel rispetto delle norme indicate e ricondotto (art. 2, co. 2 l. cit.) alla finalità di trasformazione della stessa in (...). Destinazioni produttive e merceologiche queste che nessun rapporto hanno con l'attività di commercializzazione indiscriminata al pubblico". !

↳ ?? RICERCARE ATTO

(6) sempre il 30 marzo 2018, il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino accedeva presso un'azienda operante nel settore della commercializzazione dei prodotti in argomento, sequestrando, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., kg 2,6 di infiorescenze (suddivise in bustine). Sul presupposto che la Legge n. 242/2016 "disciplini esclusivamente la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e non già la libera commercializzazione delle infiorescenze della stessa, anche se risultino contenere un principio attivo in linea con quanto statuito dal legislatore", i militari denunciavano a p.l. la titolare per violazione degli artt. 17, comma 5, e 82 del Testo Unico n. 309/90;

(7) il 16 maggio 2018, il Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in zona di vigilanza doganale, sequestrava, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., 30 kg di infiorescenze, circa 3.000 flaconi di olio di canapa e 10 confezioni di gel di canapa, denunciando a p.l. i vettori per violazione dell'art. 73 del Testo Unico n. 309/90. L'A.G. convalidava il sequestro;

(8) il 12 maggio 2018, la Compagnia della Guardia di Finanza de L'Aquila accedeva in un esercizio commerciale del capoluogo adibito alla vendita di preparati a base di canapa tessile sequestrando, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., kg 1,3 di infiorescenze e alla denuncia a p.l. del titolare per violazione dell'art. 17, comma 5, del Testo Unico n. 309/90;

Successivamente, in esecuzione di appositi decreti emessi dall'Autorità Giudiziaria, gli operanti eseguivano, in diverse località del territorio nazionale, 12 perquisizioni in altrettanti punti vendita (affiliati in franchising) della medesima società, sequestrando kg 27 di infiorescenze di canapa tessile, oltre a teche, barattoli espositivi e schede illustrative delle proprietà organolettiche delle numerose varietà di preparati posti in vendita;

(9) il 31 maggio 2018, la Tenenza della Guardia di Finanza di Catania Fontanarossa, nell'ambito di un servizio di vigilanza doganale, rinveniva e sottoponeva a sequestro, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., 3 buste contenenti complessivi 15 g di infiorescenze di canapa tessile, spedite in vendita per il tramite di una nota piattaforma per il commercio on line, operando una denuncia nei confronti di ignoti per violazione dell'art. 73 del Testo Unico n. 309/90;

(10) il 5 giugno 2018, la Questura di Macerata, sulla base di riscontri oggettivi, costituiti dal sequestro di piccoli quantitativi di infiorescenze di canapa tessile a carico di alcuni giovani avventori di negozi della stessa città e di quella di Ancona, e delle dichiarazioni rese degli stessi cessionari, denunciavano a p.l. per violazione dell'art. 73 del Testo Unico n. 309/90 i gestori delle citate attività commerciali presso le quali avveniva l'attività di libera vendita.

Gli esami di laboratorio sui reperti sequestrati evidenziavano la presenza in tali prodotti di concentrazioni di THC prossime o superiori allo 0,6% (0,65%, 0,70% e 0,52%), tali da indurre il Consulente Tecnico a concludere (a proposito del reperto con concentrazione inferiore allo 0,6%) che "In base al contenuto percentuale di principio attivo Delta 9-THC detta marijuana, ancorché di mediocre qualità, è da ritenersi idonea all'azione stupefacente. Va inoltre sottolineato che il contenuto di principio attivo (mg/10) presente nella marijuana in sequestro (g 1,930) rappresenta una quantità in assoluto atta ad indurre effetti stupefacenti. Infatti 5-10 mg di Delta 9-THC costituiscono dosi idonee all'azione psicotropa e stupefacente".

Indagini collegate hanno, inoltre, confermato la prevedibile commessione tra tale commercio e la produzione e traffico di stupefacenti *stricto sensu*, nella specie, derivati della canapa.

Successivamente, lo scorso 20 giugno, in esecuzione di decreti di sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., emessi dal Tribunale di Macerata sul presupposto che:

- l'area di applicazione della Legge n. 242/2016 è estranea alla cessione pura e semplice dei derivati della canapa per fini voluttuari;
- l'esimente prevista dal comma 5 dell'art. 4 della citata Legge, "si rivolge esclusivamente all'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di cui alla Legge medesima, riservando

solo allo stesso un'area di irresponsabilità qualora il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6%³;

- le infiorescenze poste in vendita devono ritenersi idonee all'azione stupefacente (per quanto sopra esposto nella Consulenza Tecnica);
- nessun rilievo, in punto di fatto, hanno le iscrizioni collocate sulle confezioni in vendita, nel momento che si tratta di sostanze stupefacenti poste in essere liberamente, senza vincolo alcuno, concretamente destinate quindi ad un uso altrettanto libero o ricreativo.

venivano sequestrati circa 13 kg di infiorescenze con principio attivo oscillante tra 0,2% e 0,6%, e perciò idonee a provocare effetto drogante.

In ambito amministrativo, il Questore operava la chiusura degli esercizi con provvedimento ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

2. Considerazioni.

Dall'esame degli sviluppi istruttori e degli atti predisposti nell'ambito delle illustrate iniziative investigative, sembrano emergere quattro aspetti di particolare rilievo per l'inquadramento, sotto il profilo giuridico-operativo, del fenomeno della commercializzazione delle miscele vegetali e dei prodotti ottenuti dalle infiorescenze di *canapa sativa L.*, essiccata, a basso tenore di THC.

1 a. La Legge n. 242/2016 non prevede la vendita delle infiorescenze per consumo personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione.

Benché il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con la Circolare n. 5059 del 23 maggio 2018, abbia chiarito, tra l'altro, la liceità della vendita a scopo ornamentale da parte del vivaista delle piante di canapa destinate al florovivaismo (purché ottenute da seme certificato) e delle relative infiorescenze, la Legge n. 242/2016, come sottolineato anche dall'Autorità Giudiziaria⁴ e dal Consiglio Superiore di Sanità⁵, non prevede, fatta eccezione per le finalità di trasformazione in prodotti alimentari, la possibilità di utilizzare direttamente la pianta e, soprattutto, le infiorescenze, per la somministrazione mediante combustione dei principi attivi in essa contenuti.

³ Il Giudice del Tribunale di Macerata - Sezione GIP/GUP, nel provvedimento di sequestro preventivo, datato 15 giugno 2018, dei prodotti a base di canapa in vendita negli esercizi di quella città, scrive: «All'art. 1, comma due, di tale legge già risulta che essa si applica alle condotte di coltivazione delle varietà ammesse e iscritte nel nota catalogo, "le quali non rientrano nell'ambito dell'applicazione" del d.p.r. citato. Quindi già risulta che l'area di applicazione della legge in questione è estranea alla cessione pure e semplice dei derivati della canapa, per fini voluttuari. L'estraneità rispetto alla legge in questione di condotte puramente voluttuarie (a scopo ricreativo) risulta altresì dal terzo comma dell'art. 1 laddove il sostegno e la promozione assicurate dal legislatore riguardano testualmente la cultura della canapa finalizzata ad obiettivi a che vedere con il consumo voluttuario della sostanza. L'articolo due della legge medesima, dopo avere previsto che la coltivazione (non altro) in questione è consentita senza necessità di autorizzazione, si preoccupa però ai commi due successivi di prevedere che dalla canapa coltivata ai sensi del comma precedente è possibile ottenere prodotti derivati aventi determinate destinazioni ivi dettagliati, ma ancora una volta nulla autorizza ad includere in tali destinazioni l'uso voluttuario della sostanza.».

⁴ Il Consiglio Superiore di Sanità, nel parere predisposto all'esito della seduta del 10 aprile u.s. (pag. 6), «ritiene che tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, previste al comma 2, dell'art. 2 della legge 242/2016, non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la vendita al pubblico e che, pertanto, la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui è indicata in etichetta la presenza di "cannabis" o "cannabis light" o "cannabis leggera", in forza del parere sopra espresso circa la loro pericolosità, comunque ne sia il contenuto percentuale di Delta 9-THC, pone certamente motivo di preoccupazione».

Esaminando le norme che indicano la finalizzazione delle colture (art. 1, comma 3) e quelle che individuano le diverse tipologie di prodotti ottenibili legalmente con la canapa industriale (art. 2, comma 3), emerge che la nuova disciplina valorizzi principalmente la pianta per il suo contenuto in fibre, per le sue caratteristiche botaniche e per l'adattabilità ad impieghi innovativi e non certo per lo sfruttamento del principio attivo ad azione stupefacente presente nelle sue infiorescenze.

Anzi, laddove se ne presenti residualmente la possibilità di utilizzo per uso umano, all'interno cioè di alimenti e di prodotti cosmetici, lo stesso Legislatore ha sentito l'esigenza di fissare specificamente degli strettissimi limiti a tale impiego, demandando al Ministro della Salute il compito di adottare un provvedimento che individui - in termini di mera contaminazione (microgrammi per chilo corporeo) - i livelli massimi di residui di THC nei prodotti che entrano direttamente in contatto con l'organismo.

Risulterebbe inconferente con tale approccio, improntato ad un criterio di massima attenzione nei riguardi della salute del consumatore, la possibilità di utilizzare le infiorescenze in funzione surrogatoria della cannabis "stupefacente", senza che tale finalità sia stata inclusa espressamente tra gli usi "normali" ma (in quanto) dedotta dall'estensione *tout court* della percentuale esimente dello 0,6% di cui all'art. 4, comma 5, della citata Legge n. 242/2016, dalla piantagione all'esercizio commerciale.

Una conferma indiretta a tale assunto potrebbe essere individuata negli avvisi tendenti ad escludere l'uso personale delle infiorescenze presenti su confezioni e nei negozi e la loro diversa destinazione a lumose finalità di "ricerca & sviluppo o uso tecnico". Ove l'uso umano delle infiorescenze contenenti THC nel richiamato limite percentuale rientrasse pienamente tra le attività promosse dalla legge n. 242/2016, non sussisterebbe nessuna necessità di celare l'impiego delle miscele vegetali quale alternativa legale alla canapa stupefacente, richiamando in fase di vendita una o alcune delle diverse finalità espressamente sancite dall'art. 2^o.

20 b. L'esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle infiorescenze.

Come accennato nel punto precedente, l'estensione dell'efficacia scriminante delle disposizioni, contenute nell'art. 4 della Legge n. 242/2016, ai titolari dei negozi che pongono in vendita le infiorescenze, rischia di apparire non perfettamente in linea con la nuova disciplina di settore.

Tali norme non avrebbero un effetto generalizzato ma, come sostenuto in taluni casi dall'Autorità Giudiziaria⁶, riserverebbero soltanto alla figura del coltivatore un'area di

⁵ Al riguardo, sempre il Giudice del Tribunale di Macerata, nel citato provvedimento, scrive, sempre "a nulla rilevano, in punto di fatto, le iscrizioni poste sulle confezioni in vendita, posto che si tratta di sostanze stupefacenti poste in essere liberamente, senza vincolo alcuno, concretamente destinate quindi ad un uso altrettanto libero o ricreativo che dir si voglia"

⁶ Ancora il GIP del Tribunale di Macerata osserva: «Per quanto riguarda poi (in tema di controlli e sanzioni) il comma quinto dell'art. 4 della legge, significativamente esso si rivolge esclusivamente all'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di cui alla legge medesima, riservando solo allo stesso un'area di irresponsabilità qualora il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6%. Il comma settimo dell'art. 4 cit. prevede che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma tre, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore dello 0,6%. Ma esso si riferisce palesemente non alla cessione di sostanza stupefacente per fini voluttuari, bensì alla responsabilità dell'agricoltore che viene espressamente esclusa. In conclusione, pare a questo giudice che la l. n. 242 del 2016 non abbia in realtà nessun effetto esimente rispetto alle condotte che vengono in rilievo nel presente capo, che sono essenzialmente condotte di detenzione e cessione di marijuana.»

irresponsabilità entro il citato limite dello 0,6% di THC, senza derogare alla disciplina ordinaria posta dal Testo Unico n. 309/90⁷.

Sono evidenti, infatti, le motivazioni che hanno portato alla elaborazione di questa disposizione a tutela dell'imprenditore agricolo che abbia allestito regolarmente la piantagione, utilizzando sementi certificate idonee a sviluppare fisiologicamente piante con un corredo di THC inferiore allo 0,2%, e che, per cause naturali e senza avervi in alcun modo contribuito con il proprio consapevole intervento⁸, veda svilupparsi una coltura palesemente fuori limiti di concentrazione del principio attivo superiori al citato limite percentuale.

In tale evenienza, con un approccio innovativo, questi potrà legittimamente e comprensibilmente contare su un istituto di salvaguardia che elimini l'antigiuridicità della condotta e preservi, entro il limite dello 0,6% (e non oltre), il raccolto e l'investimento economico iniziale.

Non altrettanto può assicurarsi all'operatore commerciale che venda le infiorescenze, gli altri prodotti a base di resina e le piante di canapa tessile, ancorché conformi al limite indicato, all'interno di appositi negozi a tema, al quale si vorrebbe estendere (per analogia in *hominem partem*) l'effetto scriminante della disposizione in esame.

Consentire che la soglia percentuale dello 0,6% agisca, non solo quale limite massimo per l'applicazione della causa di esclusione della responsabilità del coltivatore ma anche come parametro per la legittimazione della vendita delle infiorescenze separate dalle piante di canapa, rappresenta un'applicazione strumentale, che va verosimilmente oltre l'intenzione del Legislatore.

Per il rivenditore o il grossista ovvero il negoziante, che pongano scientemente in commercio le infiorescenze delle predette piante con concentrazioni di principio attivo tra lo 0,2% e lo 0,6% e per i quali la presenza di livelli elevati di THC nelle miscele non rappresenta un'eventualità ipotetica e imponderabile ma un elemento preventivamente misurabile mediante una valutazione tecnica di laboratorio, sembra obiettivamente venire meno l'esigenza di garantire una tutela giuridica e un presupposto di legalità a tale condotta attraverso l'applicazione delle medesima scriminante riservata al coltivatore.

Né varrebbe, infine, la deduzione di senso contrario relativa al fatto che la norma, in caso di superamento della soglia dello 0,2%, non prevede la distruzione delle piante se non oltre il valore limite dello 0,6%, con ciò autorizzando, di fatto, lo sfruttamento commerciale del raccolto con tale sovrabbondante livello di THC.

Infatti, con riguardo al tema dirimente della tutela della salute, a poco rileverebbe la presenza di THC in concentrazioni superiori allo 0,2% in prodotti e semilavorati, quali fibra, canaputo, polveri, cippato, oli o carburanti per forniture alle industrie e alle attività artigianali ovvero di materiale destinato alla pratica del sovescio o ai lavori di biomgegneria ovvero ancora a

⁷ Del medesimo avviso anche il Consiglio Superiore di Sanità che, nel citato parere, dopo aver scritto (pag. 3) «Tenuto conto, infine, che l'art. 4, comma 5, della legge n. 242-2016 prevede una esimente solo per i coltivatori qualora dai controlli risulti che il contenuto complessivo di THC dalla coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entra il limite dello 0,6 per cento», arriva conclusivamente a raccomandare «che siano attivate, a tutela della salute pubblica e individuale e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita» dei prodotti a base di cannabis.

⁸ Stando alla lettera dell'art. 4, comma 5, della Legge n. 242-2016, difficilmente potrebbe invocare l'esimente l'agricoltore che con un proprio contributo causale abbia determinato una produzione di canapa con un tenore di THC superiore allo 0,2%.

prodotti utili per la bioedilizia o allo stesso florovivaismo, non destinati all'uso umano", secondo l'elencazione riportata nell'art. 2, comma 2, della richiamata Legge n. 242/2016.

Se la disciplina che promuove la filiera della canapa industriale lascia dunque impregiudicata la possibilità di utilizzare le piante con tenore fino allo 0,6% per usi nei quali non viene in evidenza il contenuto del principio attivo ad azione stupefacente del raccolto, la stessa opportunità non dovrebbe essere, invece, invocata dal negoziante che mette in vendita le infiorescenze, gli estratti e le resine destinate ad impieghi -- come detto non espressamente indicati nella predetta elencazione - che valorizzano esclusivamente il tenore di principio attivo per finalità di consumo personale (uso voluttuario o ricreazionale).

30 c. Le infiorescenze della canapa con tenore superiore allo 0,5% rientrano nella nozione di sostanze stupefacenti.

Le piante e, soprattutto, le infiorescenze nonché i prodotti da queste ottenuti (oli, resine, estratti), a seconda della concentrazione di THC, possono rientrare nella nozione di sostanze stupefacenti anche se il tenore di THC oscilla nell'intervallo stabilito dalla citata Legge n. 242/2016 (da 0,2% a 0,6%).

Secondo giurisprudenza ormai consolidata¹⁰, i livelli minimi di principio attivo (e quindi nel caso di specie di THC) compatibili con la natura di sostanza stupefacente sono quelli idonei a mettere in pericolo la salute dell'assuntore (ossia il bene tutelato dalla legge) e verosimilmente idonei a determinare nello stesso, anche in termini modestissimi, lo stato psicoattivo.

⁷ Diverso potrebbe essere il discorso a proposito degli alimenti e dei cosmetici ma tale ambito è - non a caso - presidiato dal Decreto del Ministro della Salute, concernente i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, previsto dal successivo art. 5 della citata Legge n. 242/2016.

¹⁰ La Corte di Cassazione -- Sez. Unite, n. 28605/2008 e, tra le altre, Sez. IV, Sent. n. 21814/10 e Sez. III, Sent. n. 40620/13 Sez. IV, Sent. n. 43184 -- sancisce che: "la condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato lesso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrelevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché, con riferimento allo specifico caso in esame, la "offensività" non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile" e ammette che possano avere rilievo penale dosi inferiori alla DMS prevista dal decreto ministeriale 11 aprile 2006, purché provochino un effetto psicoattivo: "Esulano quindi dalla sfera dell'illecito solo le condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla presenza del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore." "Pur dovendosi dimostrare, quindi, che la sostanza stupefacente abbia idoneità a produrre un effetto drogante, non è necessario il raggiungimento della soglia drogante per la configurazione della fattispecie criminosa di detenzione a fini di spaccio (...). Sicché il reato di cessione di sostanze stupefacenti sussiste anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore". "In conseguenza, una configurazione dell'incriminazione in una guisa che prescindesse del tutto dal concreto effetto psicotropo finirebbe con il cancellare il tratto più tipico della fattispecie, commesso, appunto, alla concreta attitudine ad influenzare in qualche (anche lieve) misura l'attività neuropsichica del consumatore. Pertanto, e conclusivamente, la condotta è "inoffensiva" soltanto se essa è priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura assai limitata, minima, l'effetto psicotropo evocato dal già richiamato D.P.R., art. 14 (...); anche dosi inferiori a quella media singola ben possono configurare il delitto in esame. Tali conclusioni confermano il risalente orientamento, cui si richiama il ricorrente, per il quale "in materia di coltivazione non autorizzata di piante stupefacenti, una volta accertata l'idoneità di una pianta a produrre il tetraidrocannabinolo (THC) che è l'elemento produttivo degli effetti psicotropi, essa deve essere considerata, a gli effetti finali, alla stessa stregua di una "cannabis indica" a nulla rilevando la sua particolare, diversa denominazione, e la maggiore o minore concentrazione di principio attivo, purché non inferiore allo 0,5 per cento." (Sez. 6, n. 16648 del 20/10/1989, Biscardi, Rv. 182682).

Per la cannabis, sia la tossicologia forense¹¹ che la letteratura scientifica¹² (ma anche la stessa giurisprudenza), individuano tale soglia attorno ai 5 mg di THC che, in termini percentuali, equivalgono allo 0,5% (a tale concentrazione, 1 g di infiorescenza contiene circa 5 mg di principio attivo).

Ne consegue che quantitativi pari ai 5 mg di THC per singola dose/assunzione consentirebbero di attribuire – in linea teorica – la natura di sostanza stupefacente alle infiorescenze in esame.

Peraltro, come documentato nel corso delle predette indagini di polizia giudiziaria, infiorescenze con concentrazioni anche inferiori allo 0,5% possono comunque dare luogo a prodotti idonei a provocare lo stato psicoattivo, grazie all'estrazione del principio attivo con strumenti meccanici e processi di laboratorio non particolarmente articolati e alla sua concentrazione in liquidi o prodotti resinosi (tipo hashish) a più alto tenore di THC.

La cessione o la semplice presenza all'interno degli esercizi commerciali di prodotti (infiorescenze, concentrati, essenze e resine) o piante con concentrazioni aderenti alla nozione di sostanza stupefacente, porta ad apprezzare le condotte di detenzione e vendita di tali prodotti alla luce delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti.

Ciò comporta, come confermano gli esiti degli interventi finora effettuati dalle Forze di Polizia, la denuncia a piede libero del titolare del negozio per il reato di cui all'art. 73, il sequestro dei citati prodotti ex artt. 354 o 321 c.p.p. e la segnalazione al Prefetto (dei consumatori) per effetto dell'art. 75 del citato Testo Unico.

Peraltro, tenuto conto che – sotto un profilo botanico – non esiste una caratterizzazione delle canapa tessile che possa consentire di discriminare *lectu oculi* i prodotti (piante, infiorescenze, oli e resine) con THC inferiore alla soglia dello 0,5% da quelli con concentrazione superiore allo 0,5%, né, tantomeno, dai derivati della cannabis provenienti dal mercato clandestino (ad alto tenore di THC), le Forze di Polizia in presenza di:

- infiorescenze contenute in confezioni anonime o prive di indicazioni commerciali o sul prodotto ovvero ancora in mancanza di titoli di acquisto che possano ricondurre al dettagliante e verificare la provenienza dei prodotti;
- infiorescenze contenute in confezioni commerciali dissigillate, all'interno delle quali potrebbero essere state occultate miscele ad alto tenore di THC al posto di quelle depotenziata¹³;

¹¹ Si veda annesso documento di sintesi della Cattedra di Tossicologia Forense dell'Università di Firenze dal titolo "Percentuale di Δ^9 THC nella cannabis e comparsa di effetti psicoattivi per singola dose di assunzione nell'uomo", in cui si legge, tra l'altro, "La rassegna bibliografica mostra, sotto vari aspetti ed in relazione a diversificati studi eseguiti in questi anni a partire fin dal 1944, che il Δ^9 THC è in grado di dare effetti psicoattivi (in modo particolare se assunto per via respiratoria) anche a dosi molto basse di 5 mg, incrementando tali effetti all'aumentare della dose".

¹² Si veda, in proposito, LODI F. e MAROZZI E., "Tossicologia Forense e clinica tossicologica" Ed libreria Cortina Milano, in cui si legge: "Per qualificare come stupefacente una cannabis sarà quindi necessario ritrovare i tre cannabinoidi ed una percentuale di THC tale da attribuire al prodotto un certo grado di psicoattività (da circa 0,1-0,5% in su)." Inoltre: MARI F., LODI F., BERTOLE E. e MAROZZI E., "Trattato di Tossicologia Forense", edizioni Cedam, in cui è riportato: "Tenuto conto che la quantità massima di canapa reperita nelle sigarette risulta di 1 g, si ritiene che la percentuale di THC necessaria perché si possa parlare di canapa indiana stupefacente sia identificabile in quella idonea a garantire un contenuto in THC della sigaretta di almeno 5 mg e corrisponda quindi allo 0,5%".

¹³ Tale *modus operandi* è stato effettivamente documentato dal Comando Compagnia Carabinieri di Trento nello scorso gennaio, in occasione di un controllo effettuato nei confronti di un cittadino italiano di 22 anni e, successivamente, evidenziato dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce della Presidenza del Consiglio dei

- infiorescenze vendute in forma sfusa, tale da non consentire di stabilire con obiettività identificazione botanica del materiale e l'appartenenza della varietà oggetto della cessione tra quelle indicate dalla legge comunitaria;
- olio e altri estratti oleosi ottenuti dalle infiorescenze della canapa tessile, per i quali non è possibile determinare con immediatezza il tenore del THC contenuto nel prodotto;
- piante di cannabis coltivate in vaso o in terra, per le quali non risulti con certezza la provenienza da coltivazioni ottenute da sementi delle citate varietà ammesse dalla normativa comunitaria,

sulla base dell'esito positivo del narcotest speditivo, possono determinarsi al sequestro del reperto, alla verifica strumentale del contenuto di THC, attraverso esami analitici di secondo livello, nonché all'ulteriore adempimento degli obblighi di comunicazione nei riguardi dell'Autorità Giudiziaria o di quella Prefettizia.

4 d. Le iscrizioni poste sulle confezioni, sui siti e nei negozi non escludono la responsabilità del venditore e dell'acquirente.

Il contesto di presunta legalità, nel quale avviene la vendita e l'acquisto delle infiorescenze da parte rispettivamente del titolare e del consumatore, non può portare all'automatica esclusione di una qualunque forma di consapevolezza psichica della commissione dell'illecito.

Infatti, come precedentemente accennato, il misuse (o l'abuso) di tali prodotti viene paradossalmente evidenziato agli utenti sia dalle etichette applicate sulle confezioni in vendita che dagli stessi esercenti dei negozi che, con avvisi talvolta esposti nei punti vendita o sulle piattaforme online, dichiarano strumentalmente l'esclusione delle infiorescenze dalla definizione di medicinali o prodotti alimentari o da combustione, il divieto di vendita ai minori di 18 anni, l'indicazione di non ingestione o di utilizzo per "combustione" e la loro diversa qualificazione in prodotti "per ricerca & sviluppo o uso tecnico o da collezione".

Sulla base di queste osservazioni, non potrebbero utilmente avvalersi di tale argomentazione (ossia la mancanza della consapevolezza di commettere un illecito penale o amministrativo) né i titolari delle attività che abbiano avviato la commercializzazione delle infiorescenze con il reale obiettivo di destinarle al consumo umano, né tantomeno quanti fossero colti nell'atto di consumare, a qualsiasi titolo, i prodotti in questione con le accennate modalità di somministrazione.

In conclusione, se ne dovrebbe dedurre che, qualora oggetto delle attività commerciali sia la pianta della canapa secondo gli impieghi previsti dalla nuova Legge di settore, opererà, senza riserva, l'esclusione dalla disciplina sugli stupefacenti enunciata dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 242/2016 e dall'art. 26 del Testo Unico n. 309/90.

Nel caso, invece, venga in evidenza la cessione delle infiorescenze separate dalla pianta in ragione della sola presenza del THC, in un contesto che non premi il valore della canapa "quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione", come recita all'art. 1, comma 1 della Legge n. 242/2016, tale condotta dovrebbe essere valutata sulla base delle norme del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e rientrare nel perimetro sanzionatorio della normativa antidroga, dovendo prevalere - in assenza

Ministri "in quanto sempre più spesso la sostanza denominata Marijuana viene conservata e trasportata nelle bustine della cosiddetta "Cannabis legale" allo scopo di eludere i controlli delle FFPP". L'episodio è riportato nell'Informativa FFPP n. 11/18 diramata dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce in data 11 maggio 2018.

delle esigenze presidiate dalla Legge n. 242/2016 - le preminenti ragioni della tutela della salute e dell'ordine pubblico messe in pericolo dalla somministrazione e circolazione del principio attivo.